
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

TUTELA DEI LAVORATORI

Permessi 104 anche non per curarsi

Una dipendente è stata licenziata perché l'azienda ha ritenuto illecite le attività svolte dalla stessa in occasione della fruizione di giorni di permesso previsti dall'articolo 33, comma 6, della legge 104/1992. La Suprema corte, richiamando il precedente 20243/2020, afferma che «all'interno dei permessi previsti dall'articolo 33, comma 6 della legge 104/1992 per finalità riconducibili all'handicap grave rientrano anche le attività dirette ad agevolare l'integrità fisica-mentale e l'integrazione sociale e familiare del lavoratore, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura».

Quanto allo scarso rendimento contestato alla lavoratrice «questa Corte ha affermato anche di recente (31688/2022) che l'eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non può legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporta, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per scarso rendimento atteso che la tutela della salute è un valore fondamentale secondo il nostro ordinamento».

**Corte di Cassazione,
ordinanza 31330/2024,
depositata il 6 dicembre**